



COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO E TARIFFE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Approvato con delibera C.C. n. 40 del 1986

Sommario

CAPITOLO I - GENERALITA'	5
ART. 1 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO	5
ART. 2 - COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA.....	5
ART. 3 - PROPRIETA' DELLE CONDOTTE	5
ART. 4 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE	6
ART. 5 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 6 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE	6
ART. 7 - DIVIETO DI QUALSIASI OPERAZIONE SULLA RETE E SULLE VALVOLE DI DISTRIBUZIONE	6
ART.8 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA	7
CAPITOLO II - FORNITURE SPECIALI	7
ART. 9 - DEFINIZIONE DI FORNITURE SPECIALI	7
CAPITOLO III - FORNITURE PER USO PUBBLICO	7
ART. 10 - DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO	7
ART. 11 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO E MISURAZIONE DELL'ACQUA	8
ART. 12 - USO DELLE FONTANINE PUBBLICHE	8
ART. 13 - VASCHE E CISTERNE PUBBLICHE.....	8
ART.14 - PRESE D'ACQUA PER SCOPI PARTICOLARI	8
CAPITOLO IV - FORNITURE AD USO PRIVATO	8
ART. 15 - FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE.....	9
ART. 16 - SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA	9
ART. 17 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTI	9
ART. 18 - ONERI DI ALLACCIAMENTO A CARICO DEGLI UTENTI	10
ART. 19 - MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE.....	10
CAPITOLO V - CONSUMI	10
ART. 20 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI	10
ART. 21 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE.....	11



ART. 22 - TARIFFE PER BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE	11
ART. 23 - DISTACCO DI ALLOGGI ALLACCIATI AD UNICA PRESA.....	11
ART. 24 - DISTACCO DI ALLOGGI ALLACCIATI AD UNICA PRESA.....	12
ART. 25 - CONDUTTURE PRIVATE ALL'INTERNO DELLE PROPRIETA'	12
ART. 26 - COLLOCAMENTI DI IMPIANTI OD APPARECCHI.....	12
ART. 27 - IMPIANTO DI POMPAGGIO.....	13
ART. 28 - SERBATOI	13
CAPITOLO VI - MISURAZIONE DEI CONSUMI.....	13
ART. 29 - TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE	13
ART. 30 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA	14
ART. 31 - CONTATORI IN FABBRICATI CON PIU' UTENZE.....	14
ART. 32 - VERIFICHE DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE	14
ART. 33 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE	15
ART. 34 - GUASTI	15
ART. 35 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI.....	15
ART. 36 - RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI – DIVIETO	16
CAPITOLO VII - CONTRATTI DI FORNITURA.....	16
ART. 37 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE	16
ART. 38 - CONTRATTO DI UTENZA	16
ART. 39 - SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEGLI UTENTI.....	17
ART. 40 - DURATA DELLE CONVENZIONI DI FORNITURA	17
ART. 41 - MODALITA' PER IL RECESSO DELLA CONVENZIONE DI FORNITURA.....	17
ART. 42 - USO DELL'ACQUA.....	17
CAPITOLO VIII - CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI	18
ART. 43 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – LETTURA DEI CONTATORI	18
ART. 44 - TARIFFE RUOLI DI RISCOSSIONE.....	18
ART. 45 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI	18
ART. 46 - RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE	19
ART. 47 - LIMITAZIONE DI PORTATA.....	19



ART. 48 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'	19
ART. 49 - PAGAMENTI.....	19
CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE.....	20
ART. 50 - INFRAZIONI.....	20
ART. 51 - IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI.....	20
ART. 52 - VIGILANZA	21
ART. 53 - TASSE ED IMPOSTE.....	21
ART. 54 - TASSE ED IMPOSTE.....	21
ART. 55 - VALIDITA' DELLA FATTURAZIONE.....	22
ART. 56 - ABBROGAZIONI.....	22
ART. 57 - ENTRATE IN VIGORE.....	22



CAPITOLO I - GENERALITA'

ART. 1 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del COMUNE DI POLISTENA è gestito in economia del Comune stesso.

La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente regolamento.

ART. 2 - COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su strade vicinali o su strade e fondi privati potranno essere costruite a richiesta a spese del richiedente e purchè i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del Comune sull'intera diramazione fino all'apparecchio di misura, (contatore escluso), consentendo contemporaneamente l'imposizione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di far ispezionare in qualunque momento le tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni, tubi per altre derivazioni.

ART. 3 - PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Le condotte stradali e derivazioni trasversali anche se costruite a spesa degli utenti, fino alla privata proprietà, contatore escluso, appartengono al Comune, restano all'utente il diritto di uso per la erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore compreso.



ART. 4 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino alla privata proprietà, apparecchio misuratore escluso, spettano esclusivamente al Comune e sono, pertanto, vietate agli utenti od a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni, e senza pregiudizio di ogni ulteriore azione a norma di legge, da parte del Comune.

ART. 5 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto, le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

ART. 6 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il Comune, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per colpa o negligenza di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relative alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate.

ART. 7 - DIVIETO DI QUALSIASI OPERAZIONE SULLA RETE E SULLE VALVOLE DI DISTRIBUZIONE

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del Comune, di ingerirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino alla proprietà privata.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere la valvola stradale del tubo di diramazione destinato alla casa.



ART.8 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può aver luogo;

- a) Forniture speciali;
- b) Forniture per uso pubblico e privato.

Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi atti di concessione.

CAPITOLO II - FORNITURE SPECIALI

ART. 9 - DEFINIZIONE DI FORNITURE SPECIALI

Si considerano forniture speciali quelle connesse ad enti assistenziali, Scuole, Orfanotrofi, Istituti Religiosi, ecc., in quanto comportano una tariffa speciale.

CAPITOLO III - FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 10 - DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanine pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati a servizi igienici pubblici;
- d) gli impianti degli edifici destinati a pubblici servizi comunali;
- e) le bocche da incendio insistenti sul suolo comunale.



ART. 11 - INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO E MISURAZIONE DELL'ACQUA

L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita dal Comune su richiesta ed a spese del medesimo o dagli Enti preposti ai rispettivi servizi. Per gli usi di cui alle lettere a), b), e), l'acqua è a deflusso libero, senza misuratore; per gli usi di cui alle lettere c) e d) l'acqua viene misurata da apposito contatore.

ART. 12 - USO DELLE FONTANINE PUBBLICHE

L'acqua delle fontanine pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' vietato, prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti.

ART. 13 - VASCHE E CISTERNE PUBBLICHE

E' vietato fare uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinati.

E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per il lavaggio o balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino a lire 1.000.000, salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

ART.14 - PRESE D'ACQUA PER SCOPI PARTICOLARI

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento dei pubblici giardini; e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzioni ai sensi dell'art. 106 della legge comunale e provinciale.

Il prelievo di acqua per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere.

CAPITOLO IV - FORNITURE AD USO PRIVATO

ART. 15 - FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale sia per usi domestici o per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti strade e piazze non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'amministrazione può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, con l'intera spesa a carico dei richiedenti.

ART. 16 - SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA

La fornitura d'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari agli usufruttari o conduttori degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.

ART. 17 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTI

Per ottenere nuovi allacci gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda, per ogni singolo edificio, dovrà essere sottoscritta: dal proprietario, o proprietari, usufruttuario, conduttore.

Il richiedente l'allacciamento dovrà eseguire, a proprie spese, per il tratto ricadente dalla condotta comunale sino alla privata proprietà, contatore incluso, e secondo le istruzioni del personale incaricato dal Comune, le opere murarie, gli scavi e i rinterri necessari alla posa delle tubazioni;

I lavori di cui al precedente comma non potranno avere luogo se non dopo il versamento a titolo di deposito cauzionale, che sarà determinato dal Comune su parere del competente Ufficio Comunale, che verrà restituito non appena saranno ultimati i lavori di ripristino del fondo stradale, dalla condotta comunale fino alla proprietà privata e collaudati dall'ufficio Tecnico Comunale.

Il concessionario resta responsabile di qualsiasi danno a terzi resosi indispensabile in sede di esecuzione dei lavori sopraddetti.



Il Comune ha la facoltà di compiere, e a sue spese, in qualunque momento, modifiche alle opere di presa, nel caso in cui dovesse interrompere, anche momentaneamente il servizio, né darà, per quanto possibile, regolare avviso all'utente interessato.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico in modo da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato.

ART. 18 - ONERI DI ALLACCIAMENTO A CARICO DEGLI UTENTI

Tutte le spese per la posa in opera e manutenzione della tubatura all'interno della proprietà privata, contatore compreso, per la costruzione del pozzetto, per collocazione del contatore e del pozzetto per collocamento bocca da incendio rimarranno a completo carico dell'utente, ed eseguite secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dall'Amministrazione Comunale. Dopo il contatore dovrà in ogni caso sistemarsi il più vicino possibile al contatore stesso, una valvola di arresto per interruzione della distribuzione all'interno del fabbricato.

ART. 19 - MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da apposito contatore da installare dall'utente e a proprie spese.

CAPITOLO V - CONSUMI

ART. 20 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi, normalmente con periodicità annuale.

Nel caso in cui non si rileva alcun consumo, l'utente dovrà corrispondere il solo canone fisso in relazione al tipo di utenza.



ART. 21 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche da incendio private viene stipulata una apposita convenzione sempre distinta da quella relativa ad altri usi.

L'utente, provvede a sue spese, alla costruzione delle suddette prese dalla pubblica condotta alla proprietà privata seguendo la stessa procedura di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

Le bocche da incendio devono essere installate sui muri esterni degli edifici.

La tubature per bocche da incendio devono essere isolate ed indipendenti da ogni altra diramazione e sempre innestate direttamente alla condotta comunale. Perciò è vietato diramare da esse alcuna tubolatura di qualunque diametro e per qualsiasi uso o destinazione.

Le bocche da incendio saranno chiuse con uno speciale suggello, il quale non potrà essere tolto che nel solo caso di incendio, ed avranno un diametro di millimetri 42.

L'utente che avrà fatto uso di bocca da incendio, è tenuto entro 24 ore a darne comunicazione per iscritto al Comune, il quale, farà rimettere i suggelli.

Salvo sempre il giudizio penale, ogni infrazione al presente articolo, porta di conseguenza la chiusura della bocca da incendio e una multa di L. 20.000 a carico del concessionario.

ART. 22 - TARIFFE PER BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per ciascuna bocca da incendio, l'utente deve versare un canone annuo per come stabilito nell'allegato B del presente regolamento.

ART. 23 - DISTACCO DI ALLOGGI ALLACCIATI AD UNICA PRESA

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dai conduttori un apparecchio di misurazione generale all'ingresso



del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati in unico riquadro.

ART. 24 - DISTACCO DI ALLOGGI ALLACCIATI AD UNICA PRESA

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

ART. 25 - CONDUTTURE PRIVATE ALL'INTERNO DELLE PROPRIETA'

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiori a 60 cm. Dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto e a quote ad essi superiori.

Nell'interno degli stabili, le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

ART. 26 - COLLOCAMENTI DI IMPIANTI OD APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabile o di altro acquedotto o comunque somministrate a sostanza estranee.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collocamento di apparecchi elettrici.



ART. 27 - IMPIANTO DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

I lavori di installazione di apparecchi di pompaggio devono essere eseguiti a cura e a spese dell'utente e sempre sotto la direzione del personale del Comune.

ART. 28 - SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio dovrà essere accuratamente ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

CAPITOLO VI - MISURAZIONE DEI CONSUMI

ART. 29 - TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione.

Il Comune ha la facoltà di far cambiare all'utente, gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, dando comunicazione al concessionario.

I contatori sono di proprietà dell'utente, ma sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti, e della integrità dei sigilli.



ART. 30 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune, di facile accesso agli agenti comunali.

A valle del contatore vengono collocati, inoltre, a cura e a spese dell'utente, una valvola di ritegno ed un rubinetto di arresto munito di scarico.

Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta nell'atrio d'entrata degli stabili od in un altro locale a pianterreno o scantinato, in immediata adiacenza al muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dell'edificio, o in apposito pozzetto al limite e nell'ambito della proprietà privata.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

La manomissione dei suggelli e qualsiasi altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dar luogo ad azioni giudiziarie contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della concessione.

ART. 31 - CONTATORI IN FABBRICATI CON PIU' UTENZE

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenza i contatori dovranno essere installati in unico riquadro.

ART. 32 - VERIFICHE DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.



Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, il Comune disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

ART. 33 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

Qualora sia stata riscontrata irregolarità da funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, e valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal comune su accertamenti tecnici insindacabili, oltre ad una cifra forfettaria stabilita in L. 20.000, e a tutte le altre sanzioni previste dal presente regolamento e dalla legge.

ART. 34 - GUASTI

L'utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli stesso responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al comune affinché questi, a mezzo del personale incaricato, provveda a togliere lo speciale suggello, rileva il consumo, e mette in condizione all'utente e a sue spese alla riparazione o all'eventuale sostituzione del contatore.

Analoga operazione deve essere fatta non appena il contatore è stato nuovamente installato, dando così la possibilità di apporre il suggello di garanzia.

ART. 35 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI



All'atto della messa in opera del contatore il Comune provvede ad apporre lo speciale suggello di garanzia, annota su appositi modulo il tipo del misuratore, il numero di matricola, le caratteristiche e l'eventuale consumo registrati dal contatore stesso (in caso di contatore usato).

ART. 36 - RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI – DIVIETO

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente sotto la direzione del personale incaricato.

CAPITOLO VII - CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 37 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

Il titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente di averne visione all'atto della stipulazione del contratto.

ART. 38 - CONTRATTO DI UTENZA

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che l'utente ha provveduto al versamento degli importi di cui al successivo art. 39.
- b) Per le vecchie utenze (subingresso, volture): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.



ART. 39 - SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEGLI UTENTI

Prima della stipulazione del contratto gli interessati dovranno versare, presso la Tesoreria Comunale quanto segue:

- a) eventuali spese di registrazione;
- b) tassa di concessione di cui alla tabella B

Inoltre, sono a carico degli utenti i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, sul contratto medesimo.

ART. 40 - DURATA DELLE CONVENZIONI DI FORNITURA

Le convenzioni di fornitura possono avere inizio da qualunque giorno dell'anno e sono di norma a tempo indeterminato.

ART. 41 - MODALITA' PER IL RECESSO DELLA CONVENZIONE DI FORNITURA

Gli utenti che intendono recedere dalla convenzione devono dare al Comune con lettera raccomandata, oppure procedere alla disdetta presso gli Uffici comunali, affinché si provveda al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura della presa.

In mancanza di tale comunicazione essi restano direttamente responsabili verso il Comune del corrispettivo per consumi di acqua, canone fisso, ecc., di chi subentra e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore e agli impianti.

Tuttavia, la convenzione cessa anche se non sia stata presentata la comunicazione di cui sopra, quando altri abbiano sottoscritto nuova convenzione o voltura per la stessa concessione. Tutte le spese di bollo, ed altro, inerenti alla convenzioni sono a carico degli utenti.

ART. 42 - USO DELL'ACQUA



L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto di fornitura e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Comune e alle condizioni e modalità che dallo stesso saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO VIII - CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

ART. 43 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – LETTURA DEI CONTATORI

I consumi sono determinati dalla lettura dei contatori, di norma, ad intervalli regolari, secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal competente Ufficio Acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripete nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la sospensione dell'erogazione.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

ART. 44 - TARIFFE RUOLI DI RISCOSSIONE

Ai consumi, determinati come dall'art. precedente, viene applicata la tariffa di cui alla tabella B.

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui alla legge 14 Aprile 1910, n.639.

ART. 45 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

La fornitura si intende revocata senza intervento di atto alcuno da parte del Comune, quando per morosità dell'utente sia stata sospesa la erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.



ART. 46 - RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre sulla proprietà privata.

L'utente è quindi, responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo.

Sono comunque a carico dell'utente le spese inerenti i lavori di eventuali riparazioni o sostituzioni nell'ambito della sua privata proprietà.

ART. 47 - LIMITAZIONE DI PORTATA

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca d'uscita del misuratore.

Il Comune ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

ART. 48 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti interni dopo il contatore, da qualsiasi causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

Tuttavia è data facoltà al Comune di bloccare alla tariffa agevolata il prezzo da applicare sui consumi qualora, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, venga accertato che eventuali dispersioni o perdite, non siano da attribuirsi ad incuria dell'utente.

ART. 49 - PAGAMENTI

Le liquidazioni dei consumi, ed eventuali altri diritti vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento presso l'Esattoria Comunale, la quale curerà la riscossione nei modi convenuti con il Comune.



¹<< Per il pagamento in ritardo dei canoni dovuti per il consumo dell'acqua e di altre somme conseguenti l'erogazione del servizio, sono dovuti gli interessi legali. La Giunta Comunale, a richiesta dell'utente moroso, può concedere dilazioni nei pagamenti dovuti, previa determinazione dei relativi criteri generali, che tengano conto della situazione economica dell'utente moroso.>>

In caso di inadempienza nei pagamenti, su segnalazione dell'Esattoria Comunale, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla chiusura della presa, senza ulteriore preavviso e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, addebitando all'utente la relativa spesa.

L'utente moroso non può pretendere risarcimenti di danni derivanti dalla chiusura della presa.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, gli importi di cui al precedente art. 39, in quanto, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare una nuova convenzione, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 50 - INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate dagli agenti comunali.

Ogni infrazione dà al Comune l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

ART. 51 - IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI

I dipendenti del Comune sono muniti di tessere di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

¹ Così modificato dalla Delibera di C.C. n. 45 del 30.07.2010



ART. 52 - VIGILANZA

Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto, la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio; senza che ciò possa dar diritto alla richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta, altresì salvo il diritto del Comune di revocare la concessione di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

ART. 53 - TASSE ED IMPOSTE

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti, ecc. sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 54 - TASSE ED IMPOSTE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti riguardanti la materia.



ART. 55 - VALIDITA' DELLA FATTURAZIONE

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonererà l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

ART. 56 - ABBROGAZIONI

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti norme regolamentari in materia, con effetto della sua entrata in vigore.

ART. 57 - ENTRATE IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 62 del T.U. 3.3.1934, n.383 e successive modificazioni ed aggiunti, munito degli esterni di approvazione da parte del CO.RE.CO.



TARIFE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE.**1) USI DOMESTICI:**

a) per concessioni di acqua riguardanti le abitazioni:

- Tassa di concessione.....	€ 44,00000
- Canone fisso annuale.....	€ 41,00000
Consumo fino ad un massimo di 72 mc annui per mc.....	€ 0,24273
Superconsumo oltre il 72 mc e fino a 600 per mc.....	€ 0,27114
Superconsumo oltre i 600 mc. Per mc.....	€ 0,35635

b) per concessioni relative ad attività industriale, commerciali, artigianali e produzioni di beni il cui utilizzo dell'acqua serve esclusivamente per gli usi igienici, così come appresso indicate; Negozi, Uffici Pubblici e Privati, Scuole, Partiti Politici, Sindacati, Associazioni Culturali, ricreative, sportive, Agenzie di Assicurazioni, Mutui assicurativi, Istituti di Credito, Ambulatori Medici, Studi Professionali e qualunque altro locale il cui utilizzo dell'acqua non rientra nel diretto processo produttivo:

- Tassa di concessione.....	€ 52,67860
- Canone fisso annuale.....	€ 92,96224
- Consumo fino a 40 mc annui.....	€ 0,24273
- Superconsumo oltre i 40 mc. E fino a 600 mc.....	€ 0,27114
- Superconsumo oltre i 600 mc. Per mc.....	€ 0,35635

2) ALTRI USI:

Industriali, commerciali, artigianali, ecc. il cui utilizzo dell'acqua serve nella diretta produzione di beni e servizi, distinti così come appresso:

Bar, Ristoranti, Alberghi, Rosticceria, Birreria, Trattorie, Panifici, Autolavaggi, Spaccio di stoccafisso, Oleofici, Cliniche private e pubbliche, Ospedali, laboratori Diagnostici, Laboratori di marmi, Parrucchieri e barbieri, Lavanderie, Industrie boschive, Industrie acquagassate,



Allevamento di bestiame, ed ogni altro locale il cui uso è diverso da abitazione, il cui utilizzo dell'acqua rientra nel diretto processo produttivo di beni e servizi.

- Tassa di concessione..... € 52,67860
- Canone fisso annuale..... € 109,48886
- Consumo..... € 0,28921

N.B. Nel caso in cui il concessionario è iscritto all'Albo degli Artigiani, dietro presentazione del relativo certificato, il canone fisso annuale viene determinato e nella misura di € 54,74443

3) CONCESSIONI TEMPORANEE:

Cantieri Edili (limitatamente all'uso dell'acqua per il fabbisogno del personale Dipendente)

- Tassa di concessione..... € 76,95207
- Canone fisso annuale..... € 136,86107
- Consumo al mc..... € 0,28921

4) USI SPECIALI PER

Enti Assistenziali, Ospizi, Istituti Religiosi, Orfanotrofi.

- Tassa di concessione..... € 41,31655
- Canone fisso annuale..... € 76,95207
- Consumo al mc..... € 0,24273

5) USI PER BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE:

- Tassa di concessione..... € 71,27105
- Canone fisso annuale per ogni bocca antincendio e fino a 42 mm..... € 109,48886

Per concessioni ricadenti in altri Comuni le tariffe riportate ai punti dall'1 al 5 e per la sola tassa di concessione è aumentata del 20%;

Il canone fisso previsto per le diverse utenze è rapportato al numero dei mesi inizio e disdetta o di eventuali revoca.



Nel caso di errore materiale riscontrato sulle bollette, l'ufficio acquedotto provvede a compilare un verbale di constatazione in base al quale dopo il visto del Responsabile del Servizio procederà alla emissione delle nota di accredito o di addebito ai sensi del D.P.R. 23.10.1972 n.633.

Nel caso in cui l'utente non abbia ricevuto una bolletta, non può appellarsi al mancato ricevimento in quanto fa fede come data di notifica, la data di pubblicazione dell'avviso pubblico all'Albo Pretorio e nelle principali vie e Piazze del Comune tramite affissione di apposito manifesto.

6) USO TEMPORANEO:

- da fissare le seguenti tariffe per le concessioni di acqua ad uso temporaneo per i casi di mostre, attività circensi, giostre, fiere, spettacoli viaggianti, manifestazioni varie e simili.
 - a) per concessioni fino a gg.15 € 25,82284 quale quota fissa;
 - b) per concessioni da 16 a 30 gg. € 41,31655 quale quota fissa;
 - c) per concessioni oltre il mese di € 61,97482 quale quota fissa.

7) SCARICHI E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE:

- Diritti sugli scarichi e depurazione delle acque reflue pari al 100% di acqua prelevata, € 0,26184 per la depurazione al mc e € 0,05009 per gli scarichi al mc oltre l'addizionale del 16,75% complemento al 20% di cui alla delibera CIPE n° 52 del 4/04/2001.

8) SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

Di stabilire che per gli utenti morosi per i quali l'Ente è obbligato ad emettere ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14.04.1910 n° 639 per la riscossione coattiva, verranno addebitati agli stessi le spese di procedura ed ogni altra spesa che il Comune dovrà affrontare per riscuotere coattivamente le partite non pagate.

All'utente ultrasessantenne unico occupante dell'alloggio, a partire dell'anno 2004, dietro istanza potrà essere rimborsato il 50% della quota fissa dovuta per il canone fisso annuale per contatore e impianto, con riferimento alle concessione di acqua per le abitazioni.

